



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero	Oggetto: COMUNE DI CASCIA/ MONDA VINCENZA + TPL UMBRIA MOBILITA'
27	- LIQUIDAZIONE FATTURA 2_21 PER COMPETENZE
Data	PROFESSIONALI E PER SPESE DOVUTE ALL'AVV. TRASCENTE
24-02-21	FRANCESCO - SENTENZA n. 475/2019

N. 227 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di febbraio  
, nel proprio Ufficio .

### IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO

PREMESSO:

- che il Comune di Cascia è proprietario di un sistema di mobilità alternativa in Cascia capoluogo (parcheggi a pagamento, scale mobili, ascensori trasporto disabili, servizio navetta da e per il santuario e per lo svolgimento delle funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata e linea autobus urbana);
- che tale sistema è a servizio della collettività e in particolare a servizio dei numerosi pellegrini che ogni anno provengono a Cascia e si recano al santuario di Santa Rita;
- che tale servizio, non potendo essere erogato direttamente dall'ente sia per la carenza di personale specializzato, sia per il carattere stesso dell'attività, altamente specializzata e ad elevato costo di installazione, è stato, dall'anno 2008, esternalizzato mediante affidamento della gestione in concessione;
- che, a seguito di procedura di gara indetta nell'anno 2008, la gestione del sistema di mobilità alternativa è stata affidata in concessione alla società UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A. con contratto novennale Rep. 3130 sottoscritto il 19/06/2008 e scadenza prevista il 7 marzo 2017;
- che con Nota Prot. 10340 del 11/12/2013, l'Avv. Francesco Trascente, con studio a Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli n.5, 80034), in nome e per conto della Sig.ra Monda Vincenza ha formulato richiesta di risarcimento dei danni a seguito del sinistro occorso alla sua assistita in data 25.10.2013, alle ore 17.00 circa, in Cascia (PG) mentre era sulle scale mobili presso il Complesso Monastico di Santa Rita;
- che, con nota Prot n. 10458 del 17.12.2013, il Comune di Cascia, nel riscontrare le pretese avverse, ha invitato la controparte ad agire nei confronti della società UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A., gestore del servizio, responsabile in solido per eventuali malfunzionamenti e risarcimenti, in virtù di contratto sottoscritto con l'ente e per il quale la Società concessionaria rappresenta in ogni grado di giudizio il Comune di Cascia (PG) ed è tenuta a mantenerlo indenne e sollevato da qualsiasi responsabilità e pertanto dal pagamento di spese di giudizio o risarcimento dei danni;
- che, ciò nonostante, il Comune di Cascia, con atto di citazione notificato in data 03.03.2014, nota Prot. n. 1946, è stato convenuto in giudizio dalla sig.ra Monda Vincenza dinanzi al Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, unitamente alla società

Umbria TPL e Mobilità S.p.A., al fine di ivi sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 25.10.2013;

- che, in data 01.08.2017, nota prot. N. 14069, con atto di citazione in riassunzione, il Comune di Cascia, è stato convenuto in giudizio dalla sig.ra Monda Vincenza dinanzi al Giudice di Pace di Perugia, unitamente alla società Umbria TPL e Mobilità S.p.A., quale addetta alla custodia e manutenzione della scala mobile al fine di ivi sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 25.10.2013;
- che il Comune di Cascia, alla luce del contratto stipulato con la società concessionaria del servizio di mobilità e delle specifiche disposizioni ivi contenute volte a tenerlo indenne e sollevato da qualsiasi responsabilità, non si costituiva in giudizio;

VISTA la sentenza n. 475/2019 emessa dal Giudice di Pace di Perugia, la quale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Monda Vincenza contro Comune di Cascia, in persona del Sindaco p.t., e Umbria TPL e Mobilità SPA, in persona del legale rapp.te, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del Comune di Cascia, in persona del Sindaco p.t., e Umbria TPL e Mobilità, in persona del legale rapp.te p.t., quale addetta alla custodia e manutenzione della scala mobile posta all'interno del complesso monastico di Santa Rita in Cascia ex art. 2051 c.c., ha condannato le parti convenute, Comune di Cascia, in persona del Sindaco p.t., e Umbria TPL e Mobilità spa, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice Monda Vincenza della somma di € 4.275,24, a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, oltre interessi legali dal sinistro al saldo e rivalutazione monetaria computata dalla data della sentenza al saldo effettivo e dell'espletata CTU medico-legale e al pagamento delle spese di lite del presente giudizio computate in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge ed € 125,00 per spese processuali;

VISTO, altresì, l'atto di precetto su sentenza, pervenuto con Prot. 8048 del 29.06.2020, con il quale la sig.ra Monda Vincenza ha intimato al Comune di Cascia e alla Soc. Umbria TPL e Mobilità S.p.A di pagare, entro 10 giorni dalla notifica, la somma complessiva di Euro 7.431,90, salvo errori e omissioni, con avviso che, decorso infruttuosamente detto termine, si procederà ad esecuzione forzata nei modi e termini di legge;

VISTA la nota prot. N. 9187 del 22.07.2020, con la quale il Comune di Cascia ha diffidato la società Umbria TPL e Mobilità SPA, quale soggetto gestore del sistema di mobilità alternativa sito in Cascia capoluogo, addetto alla custodia e alla manutenzione dello stesso, in forza delle previsioni contenute nell'art. 9 del contratto rep n. 3130 del 19.06.2008 con scadenza fissata al 7 marzo 2017, a mantenere indenne e sollevato da ogni responsabilità l'ente, provvedendo tempestivamente, quale obbligato solidale, al pagamento, in favore del creditore Monda Vincenza, della somma di €. 7.431,90 di cui all'atto di precetto sopra indicato;

PRESO ATTO che, ad oggi, la società Umbria TPL e Mobilità SPA non ha mantenuto fede ai propri obblighi contrattuali rendendosi gravemente inadempiente ed esponendo per tal modo l'ente ad un grave pregiudizio economico;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17.07.2020 con la quale, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, è stato disposto di procedere al pagamento delle somme intimate dalla Sig.ra Monda Vincenza pari a Euro 7.431,90, previo riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 lettera a) d.lgs. 267, riservandosi ogni azione di rivalsa nei confronti della società Umbria TPL e Mobilità S.p.A.;

PRESO ATTO che, a norma dell'art. 93 del c.p.c., l'avv. Trascente, difensore della sig.ra Monda Vincenza, con correzione della sentenza 475/19, acquisita dal Comune di Cascia con prot. 15052 del 23/11/2020, si è dichiarato antistatario e quindi è stato stabilito di liquidare la somma di € 7.431,90, nella quota parte di € 4.651,68 alla sig.ra Monda, comprendendo in tale cifra, come da sentenza 475/2019, le spese della sorte (pari a € 4.275,24), gli interessi di legge (pari a € 144,49), le spese per la registrazione della sentenza (pari a € 231,95); nella quota parte di € 2.780,22 all'avv. Francesco Trascente, comprendendo in tale cifra, come da sentenza 475/2019 comprendendo in tale cifra, come da sentenza 475/2019, le spese per le competenze professionali (pari a € 1.205,00), le competenze per l'atto di precetto (pari a € 135,00), il rimborso forfettario delle spese del 15% (pari a € 201,00), gli oneri contributivi della cassa avvocati 4% (pari a € 61,64), l'IVA al 22% (pari a € 352,58), le spese per la CTU (pari a € 600,00), le ulteriori spese vive sostenute (pari a € 100,00), le spese processuali (pari a € 125,00);

VISTA la propria Determinazione n. 129 del 03/12/2020, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 717 del 11/12/2020 di €. 2.780,22 al **Cap. 138/10 Codice di bilancio 01.02-1.10.05.04.001 dell'esercizio 2020 del bilancio 2020-2022**, da cui risulta la necessaria disponibilità, ed a cui è stato attribuito il **CODICE CIG Z522F95DE0**;

VISTA la fattura n. **2\_21 del 28/01/2021, dell'importo di Euro 2.780,22** oneri contributivi ed iva compresi (acquisita al prot. 1506 del 29/01/2021), emessa dall'Avvocato Francesco Trascente, relativa ai compensi per la prestazione professionale svolta nell'interesse di Monda Vincenza, Sentenza 475/2019;

RITENUTO, di dover liquidare la fattura sopra elencata;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 183-184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione della spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni;

## **D E T E R M I N A**

- 1) DI RICHIAMARE** quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI LIQUIDARE** la fattura n. **2\_21 del 28/01/2021, dell'importo di Euro 2.780,22** oneri contributivi ed iva compresi (acquisita al prot. 1506 del 29/01/2021), relativa ai compensi per la prestazione professionale svolta nell'interesse di Monda Vincenza, Sentenza 475/2019, emessa dall'Avvocato Francesco Trascente con sede in Via Morelli n. 5, 80034 Marigliano (NA), C.F. TRSFNC73L24E955S, P.Iva 04775721212;
- 3) DI IMPUTARE** la spesa relativa al presente atto al codice di bilancio 01.02-1.10.05.04.001 "ONERI DA CONTENZIOSO PER SOCCOMBENZA IN CAUSA CIVILE" dell'esercizio 2020 del bilancio 2020-2022, **Capitolo 138/10**, l'impegno di spesa n. 717/2020 per **Euro 2.780,22**;
- 4) DI DARE ATTO** che alla prestazione in oggetto è stato attribuito il seguente codice identificativo CIG:**Z522F95DE0**;
- 5) DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgvo 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria apposto dal responsabile del servizio finanziario.

- 6) DI PUBBLICARE** la presente determinazione, anche ai fini della trasparenza amministrativa, per la durata di quindici giorni, interi e consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Cascia.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to marotta alessandro

=====

**ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE**

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li, 24-02-21

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-04-21 al 27-04-21 Registro Albo pretorio n. 492

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 12-04-21

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
marotta alessandro

Li,